

TI_GERICHTE 90.2022.42 vom 28. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2022.42

FR: TI_GERICHTE 90.2022.42 du 28 octobre 2024

IT: TI_GERICHTE 90.2022.42 del 28 ottobre 2024

Regeste

Modifica di poco conto concernente dei fondi situati in un comparto edificabile sottoposto a piano di quartiere obbligatorio

Erwägungen

E. 1.1

la risoluzione del 9 novembre 2022 (n. 5407) del Consiglio di Stato nella misura in cui respinge il ricorso degli insorgenti del 7 settembre 2018, e meglio i n. 1 (limitatamente alla seconda frase), 2 e 3 del dispositivo a pag. 23 della medesima;

E. 1.2

la decisione del 27 giugno 2018 del Dipartimento del territorio che approva in procedura semplificata la variante denominata "La Sguancia" del piano regolatore di Lugano, sezione di Pazzallo, con domanda di dissodamento. 2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico di CO 3 e della CO 4, in ragione di metà ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 2'000.- versato quale anticipo spese. Il Comune di Lugano, CO 3 e la CO 4 verseranno all'insorgente l'importo di complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di ricorso. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente
La cancelliera

E. 1.3

Poiché la controversa variante è stata approvata dal Dipartimento prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21 giugno 2021, essa dovrà essere esaminata nel merito in applicazione del diritto anteriore (art. 117 cpv. 2 LST).

E. 2

che, secondo il piano regolatore in vigore, già soggiace alla legislazione forestale e cantonale e al vincolo di rimboschimento (zona di rimboschimento, cfr. art. 35 NAPR, terza frase: "All'interno del quartiere la Sguancia è istituito un vincolo di destinazione a carico dei proprietari interessati"). 5. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è accolto. La tassa di giustizia è posta a carico di CO 3 e della CO 4, ritenuto che essi hanno resistito senza successo all'impugnativa e che il Comune, ancorché parimenti soccombente, ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmM). Quest'ultimo, unitamente a CO 3 e alla CO 4, è tenuto a versare le ripetibili alla ricorrente, vincente, che tengano conto anche della procedura davanti al Consiglio di Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto . Di conseguenza sono annullate:

E. 2.1.1

L'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2021 prevedeva quanto segue. Secondo l'art. 33 cpv.

E. 2.1.2

Per quanto attiene al requisito del numero limitato di persone, negli intendimenti del legislatore cantonale il termine toccato presupponeva l'esistenza di un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto della variante; un interesse generico non era sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1, confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione numero limitato di persone andava invece resa concreta caso per caso. Di principio si poteva ammettere che quindici, venti persone fossero ancora un numero limitato (cfr. Messaggio n. 6309 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [in seguito: Messaggio 2009], pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 388).

E. 2.2.1

Con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022 sono stati resi meno severi, ampliandoli, i requisiti per adottare questo tipo di procedura, in particolare tramite l'abbandono della condizione relativa al numero limitato di persone. Secondo l'art. 34 LST possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo; b) comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche; c) interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 m

E. 2.2.2

Anche dal profilo procedurale l'istituto della procedura semplificata ha subito dei cambiamenti. In particolare, visto l'ampliamento del suo campo di applicazione, è stata introdotta, in analogia con la procedura ordinaria (cfr. art. 26 LST), la fase dell'informazione e partecipazione della popolazione (cfr. art. 4 LPT e art. 4 e 5 LST; Messaggio 2019, pubbl. in: RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 930 con rinvii alla dottrina: ampliando il campo di applicazione della procedura semplificata, si è reso necessario richiamare questa fase per adeguatezza al diritto superiore, nello specifico all'art. 4 LPT). Inoltre competente ora per la sua approvazione è il Consiglio di Stato, che nel contempo evade i ricorsi (ibidem , pag. 930-931). L'art. 35 LST prevede dunque che il Municipio elabora la modifica (cpv. 1) e, esperita l'informazione e la partecipazione agli interessati, l'adotta e la pubblica per trenta giorni presso la cancelleria comunale (cpv. 2) con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 28 LST (cpv. 3). Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono poi trasmessi al Governo per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi (cpv. 4). La modifica entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (cpv. 6). 3. Nella fattispecie occorre anzitutto esaminare se la procedura semplificata è stata correttamente messa in atto dal Municipio. Poiché la modifica è stata approvata dal Dipartimento del territorio prima del 21 giugno 2021 (cfr. supra , consid. 1.3), ad essa torna applicabile l'art. 34 cpv. 1 vLST, come correttamente ritenuto dal Governo. In proposito, la ricorrente lamenta che alla modifica farebbe difetto sia il requisito relativo al numero limitato di persone toccate dalla modifica sia quello della superficie di terreno non superiore ai 2'000 m

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.